

Sevra del che il Presidente rimetteva le parti al Tribunale per la risoluzione della controversia, e la causa veniva successivamente spedita alla udienza del 19 dicembre 1913 nelle rispettive conclusioni in epigrafe trascritta previa produzione dei relativi documenti.

D I R I T T O

Il convenuto R. Commissario fonda la sua opposizione all'accoglimento dell'attrice domanda sopra un duplice ordine di considerazioni: Egli sostiene anzitutto che l'art. 66 del regolamento interno, quale venne modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 26 febbraio 1912 non può sortire alcun effetto né vincolare comunque la Cassa, ed in seconde lueghe che in ogni caso, tale disposizione non potrebbe essere invocata dall'istante Barberis, che non fu licenziato e continua tuttora a prestare il proprie servizio alla Cassa.

A - Per quante riflette la prima eccezione di indele generale, basata sulla nullità della modificazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione al regolamento interno, il giudicante osserva che occorre premettere al suo esame la narrativa dei precedenti storici della impugnata disposizione, onde poter giudicare con esatta cognizione di causa in merito all'eccezione stessa.

L'art. 41 delle statuto sociale della Cassa Mutua Cooperativa per le Pensiuni, nelle specificare le varie funzioni del Consiglio di Amministrazione stabilisce alla lettera O che il "medesimo compila i regolamenti interni ed organici sul personale ed agenti tutti gli altri regolamenti indicati e voluti dalle statuto".

Ed in esaurimento di tale disposizione statutaria il Consiglio di Amministrazione ebbe appunto a compilare il regolamento interno ed organico sul personale, contenenti agli art. 64 - 65 e 66 le seguenti disposizioni:

art. 64 - I diritti d'ordine finanziarie di cui al presente regolamento non vincolano la società nei seguenti casi: a) quando il numero degli impiegati risulti esuberante. Il Consiglio avrà allora facoltà di ridurre il numero, licenziando i meno anziani. - b) quando il fondo disponibile non sia sufficiente a tutte le spese cui deve provvedere l'amministrazione della Cassa per suo regolare funzionamento. Il Consiglio avrà allora facoltà di ridurre proporzionalmente gli stipendi dei suoi impiegati.

Art. 65 - Gli impiegati dovranno però essere indennizzati delle somme loro trattenute per effetto del comma b) dell'articolo precedente,